

**REGOLAMENTO DI ARBITRATO PER LA RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE
RELATIVE ALL'ATTIVITÀ DI AGENTE DI CALCIATORI,**
approvato dal Consiglio Nazionale del CONI nella riunione del 26 giugno 2007 e
pubblicato sul C.U. FIGC n. 1/A del 9 luglio 2007 e sul sito web: www.figc.it



CAMERA DI CONCILIAZIONE

E

ARBITRATO PER LO SPORT

REGOLAMENTO DI ARBITRATO

**PER LA RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE
RELATIVE
ALL'ATTIVITÀ DI AGENTE DI CALCIATORI**

**REGOLAMENTO DI ARBITRATO PER LA RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE RELATIVE
ALL'ATTIVITÀ DI AGENTE DI CALCIATORI,**

approvato dal Consiglio Nazionale del CONI nella riunione del 26 giugno 2007 e
pubblicato sul C.U. FIGC n. 1/A del 9 luglio 2007 e sul sito web: www.figc.it

Art. 1. Regolamento

1. Il presente Regolamento (il “Regolamento”) ha lo scopo di assicurare la risoluzione mediante arbitrato delle controversie relative alla attività di agente di calciatori, nel rispetto dei principi di terzietà, autonomia e indipendenza di giudizio, e sulla base dei principi di concentrazione, economia ed efficacia.
2. Il presente Regolamento è adottato dalla Camera di Conciliazione e Arbitrato per lo Sport (la “Camera”), istituita ai sensi dell’art. 12 dello Statuto del CONI, in forza dell’art. 1 comma 7 lett. m del Regolamento della Camera approvato dal Consiglio Nazionale del CONI il 3 febbraio 2005 (il “Regolamento della Camera”).
3. La Camera svolge le proprie funzioni, in riferimento al presente Regolamento, attraverso il proprio Presidente, o, in caso di assenza o impedimento di questo, attraverso il proprio Vice-Presidente, che lo sostituisce con i medesimi poteri. Nell’esercizio delle proprie funzioni, la Camera, il suo Presidente, il suo Vice-Presidente, nonché gli organi arbitrali nominati in base al presente Regolamento, si avvalgono dell’Ufficio di segreteria (la “Segreteria”) istituito ai sensi del Regolamento della Camera.

Art. 2. Applicazione del Regolamento

1. La procedura di arbitrato disciplinata nel presente Regolamento si basa sulla clausola compromissoria contenuta nell’art. 23 del regolamento per l’esercizio dell’attività di agente di calciatore della Federazione Italiana Giuoco Calcio (la “FIGC”) e/o degli specifici atti di incarico e si applica per la risoluzione di ogni controversia, di qualsiasi natura, che insorga tra agente e calciatore, agente e società affiliata alla FIGC e tra agenti.
2. Ogni controversia relativa alla applicabilità del presente Regolamento sarà risolta dal Collegio arbitrale, ove successivamente costituito, ovvero, in caso contrario, dal Presidente della Camera.



**REGOLAMENTO DI ARBITRATO PER LA RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE RELATIVE
ALL'ATTIVITÀ DI AGENTE DI CALCIATORI,**

approvato dal Consiglio Nazionale del CONI nella riunione del 26 giugno 2007 e
pubblicato sul C.U. FIGC n. 1/A del 9 luglio 2007 e sul sito web: www.figc.it

Art. 3. Natura dell'arbitrato

1. La procedura arbitrale disciplinata dal presente Regolamento, secondo quanto previsto dalle clausole compromissorie contenute negli Statuti federali e sottoscritte nelle domande di iscrizione ai campionati, ha natura rituale. L'organo arbitrale decide la controversia applicando le norme di diritto, nonché le norme e gli usi dell'ordinamento sportivo nazionale ed internazionale.

Art. 4. Instaurazione dell'arbitrato

1. L'esperimento del tentativo di conciliazione di cui al Regolamento della Camera non è condizione di procedibilità dell'arbitrato di cui al presente Regolamento. In ogni caso, l'organo arbitrale costituito ai sensi del presente Regolamento esperisce il tentativo di conciliazione delle parti alla prima udienza, ovvero, quando lo ritenga opportuno, in qualunque altra fase del procedimento.
2. Qualora una parte, prima della costituzione del Collegio arbitrale, sollevi una eccezione in merito alla esistenza o alla validità dell'accordo arbitrale, il Presidente della Camera decide al riguardo, sulla base di una valutazione *prima facie*, dichiarando la procedibilità o meno dell'arbitrato. In caso di procedibilità, spetta comunque al Collegio arbitrale decidere sulla propria competenza.

Art. 5. Istanza della parte ricorrente

1. La parte che intende instaurare il procedimento arbitrale relativo alle controversie indicate all'art. 2 deve far pervenire alla Camera, in osservanza di quanto previsto dal comma 3 del presente articolo, una istanza di arbitrato sottoscritta dalla parte stessa o dal difensore, contenente:
 - a) la denominazione e il domicilio, l'indirizzo postale ed eventualmente elettronico, i numeri telefonici e di telefax da utilizzare nel corso del procedimento, nonché l'eventuale nomina, senza particolari formalità, di uno o più difensori;
 - b) la denominazione e l'indirizzo della parte convenuta;
 - c) la domanda rivolta al Collegio arbitrale;



**REGOLAMENTO DI ARBITRATO PER LA RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE RELATIVE
ALL'ATTIVITÀ DI AGENTE DI CALCIATORI,**

approvato dal Consiglio Nazionale del CONI nella riunione del 26 giugno 2007 e
pubblicato sul C.U. FIGC n. 1/A del 9 luglio 2007 e sul sito web: www.figc.it

- d) l'esposizione dei fatti e dei motivi di diritto costituenti le ragioni della domanda;
 - e) l'indicazione specifica dei mezzi di prova di cui intende avvalersi a sostegno della domanda ed ogni documento ritenuto utile che offre in comunicazione;
 - f) l'istanza al Presidente della Camera di nomina di un arbitro unico, qualora il valore della controversia sia pari o inferiore a Euro 15.000, ovvero la nomina dell'arbitro, componente del Collegio arbitrale, anche al di fuori degli elenchi tenuti ai sensi dell'art. 1 comma 3 del Regolamento della Camera, qualora il valore della controversia sia superiore a Euro 15.000 o sia di valore indeterminato.
- 2.** L'istanza di arbitrato deve trasmessa, anche solo via telefax, a cura della stessa parte ricorrente, alla parte convenuta e quindi, nei dieci (10) giorni successivi alla trasmissione alla parte convenuta, deve essere depositata dalla parte richiedente presso la Camera. L'istanza deve essere corredata, sia nel testo trasmesso alla parte convenuta, che in quello depositato presso la Camera, dall'intera documentazione probatoria di cui la parte ricorrente intende avvalersi. Il testo depositato presso la Camera deve essere altresì corredata dalla prova dell'avvenuta trasmissione alla parte convenuta e del pagamento dei diritti amministrativi di cui al comma 4 che segue. La Segreteria della Camera, ricevuto il ricorso, dà comunicazione alla parte convenuta dell'avvenuto deposito.
- 3.** Quale condizione di procedibilità dell'arbitrato, la parte ricorrente deve versare alla Segreteria i diritti amministrativi stabiliti nella Tabella allegata al presente Regolamento.
- 4.** Dopo il deposito dell'istanza di arbitrato il Presidente della Camera richiede alla parte ricorrente il deposito di un congruo fondo per gli onorari dell'organo arbitrale e le spese, fissandone l'importo in base alla Tabella allegata al presente Regolamento e il termine per il versamento. In caso di mancato deposito entro il termine fissato, il Presidente della Camera, ovvero l'organo arbitrale, se già costituito, può dichiarare l'estinzione del procedimento arbitrale.



**REGOLAMENTO DI ARBITRATO PER LA RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE RELATIVE
ALL'ATTIVITÀ DI AGENTE DI CALCIATORI,**

approvato dal Consiglio Nazionale del CONI nella riunione del 26 giugno 2007 e
pubblicato sul C.U. FIGC n. 1/A del 9 luglio 2007 e sul sito web: www.figc.it

Art. 6. Risposta della parte convenuta

1. La parte convenuta, entro quindici (15) giorni dal ricevimento dell'istanza di arbitrato di cui all'art. 5, può far pervenire alla Camera e alla parte ricorrente la propria risposta, sottoscritta dalla parte stessa o dal difensore.
2. La risposta della parte convenuta deve contenere:
 - a) la denominazione e il domicilio, l'indirizzo postale ed eventualmente elettronico, i numeri telefonici e di telefax da utilizzare nel corso del procedimento, nonché l'eventuale nomina, senza particolari formalità, di uno o più difensori;
 - b) l'indicazione di tutte le sue difese;
 - c) la eventuale domanda riconvenzionale;
 - c) l'esposizione dei fatti e dei motivi di diritto costituenti le ragioni della difesa e, se del caso, della domanda riconvenzionale;
 - d) l'indicazione specifica dei mezzi di prova di cui intende avvalersi a sostegno della difesa e, se del caso, della domanda riconvenzionale, nonché ogni documento ritenuto utile che offre in comunicazione;
 - e) la nomina dell'arbitro, componente del Collegio arbitrale, anche al di fuori degli elenchi tenuti ai sensi dell'art. 1 comma 3 del Regolamento della Camera, qualora il valore della controversia, anche per effetto della domanda riconvenzionale, sia superiore a Euro 15.000 o sia di valore indeterminato.
3. La risposta deve essere corredata, sia nel testo trasmesso alla parte ricorrente, che in quello depositato presso la Camera, dall'intera documentazione probatoria di cui la parte convenuta intende avvalersi. Il testo depositato presso la Camera deve essere altresì corredata dalla prova dell'avvenuta trasmissione alla parte ricorrente e del pagamento dei diritti amministrativi di cui al comma 4 che segue. La Segreteria della Camera, ricevuto il ricorso, dà comunicazione alla parte ricorrente dell'avvenuto deposito.
4. La parte convenuta ha l'obbligo di versare alla Segreteria i diritti amministrativi stabiliti nella Tabella allegata al presente Regolamento pena l'irricevibilità della risposta.



**REGOLAMENTO DI ARBITRATO PER LA RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE RELATIVE
ALL'ATTIVITÀ DI AGENTE DI CALCIATORI,**

approvato dal Consiglio Nazionale del CONI nella riunione del 26 giugno 2007 e
pubblicato sul C.U. FIGC n. 1/A del 9 luglio 2007 e sul sito web: www.figc.it

Art. 7. Risposta alla domanda riconvenzionale

1. La parte ricorrente, entro quindici (15) giorni dal ricevimento della risposta della parte convenuta contenente una domanda riconvenzionale, può far pervenire alla Camera la propria risposta alla domanda riconvenzionale.
2. La risposta alla domanda riconvenzionale deve contenere:
 - a) l'indicazione di tutte le sue difese;
 - b) l'esposizione dei fatti e dei motivi di diritto costituenti le ragioni della difesa;
 - c) l'indicazione specifica dei mezzi di prova di cui intende avvalersi a sostegno della difesa, nonché ogni documento ritenuto utile che offre in comunicazione;
 - d) la nomina dell'arbitro, anche al di fuori degli elenchi tenuti ai sensi dell'art. 1 comma 3 del Regolamento della Camera, nel caso in cui per effetto della domanda riconvenzionale debba essere nominato un collegio arbitrale ai sensi dell'art. 9 comma 1 lett. b del presente Regolamento.

Art. 8. Comunicazioni e termini nell'arbitrato

1. Successivamente all'instaurazione dell'arbitrato, le comunicazioni delle parti, della Segreteria o dell'organo arbitrale possono avvenire in forma libera, purché vi sia la prova dell'avvenuta ricezione.
2. Ai fini del rispetto dei termini del presente Regolamento, vale la data di trasmissione o di comunicazione.
3. Salvo quanto previsto dall'art. 14 comma 1 del presente Regolamento, in casi particolari o su accordo fra le parti, i termini stabiliti nel presente Regolamento possono, prima della rispettiva scadenza, essere derogati con provvedimento del Presidente del Collegio arbitrale o dell'arbitro unico ovvero, prima della sua nomina, con provvedimento del Presidente della Camera.



**REGOLAMENTO DI ARBITRATO PER LA RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE RELATIVE
ALL'ATTIVITÀ DI AGENTE DI CALCIATORI,**

approvato dal Consiglio Nazionale del CONI nella riunione del 26 giugno 2007 e
pubblicato sul C.U. FIGC n. 1/A del 9 luglio 2007 e sul sito web: www.figc.it

Art. 9. Nomina degli arbitri

1. Le controversie sottoposte ad arbitrato in base al presente Regolamento sono decise
 - a) da un arbitro unico, qualora il valore della controversia sia pari o inferiore a Euro 15.000, ovvero
 - b) da un collegio di tre (3) arbitri, qualora il valore della controversia sia superiore a Euro 15.000 ovvero di valore indeterminato.
2. Nel caso indicato al comma 1 lett. a, l'arbitro unico è nominato, entro quindici (15) giorni dal deposito presso la Segreteria della istanza di arbitrato, dal Presidente della Camera, tra i componenti dell'Elenco dei presidenti di cui all'art. 1 comma 3 del Regolamento della Camera.
3. Nel caso indicato al comma 1 lett. b, il Presidente del Collegio arbitrale, da scegliersi tra i componenti dell'Elenco dei presidenti di cui all'art. 1 comma 3 del Regolamento della Camera, è nominato di comune accordo dagli arbitri nominati dalle parti ai sensi degli articoli 5 comma 1 lett. f, 6 comma 2 lett. e, e, se del caso, 7 comma 2 lett. d che precedono, entro venti (20) giorni dalla nomina del secondo di tali arbitri. In caso di mancato accordo tra gli arbitri designati dalle parti, il Presidente del Collegio arbitrale è nominato dal Presidente della Camera tra i componenti dell'Elenco dei presidenti di cui all'art. 1 comma 3 del Regolamento della Camera. Allo stesso modo, il Presidente della Camera designerà, tra i componenti dell'Elenco degli arbitri e dei conciliatori di cui all'art. 1 comma 3 del Regolamento della Camera l'arbitro che la parte non abbia provveduto a nominare nei termini previsti dal presente Regolamento, ovvero sostituirà l'arbitro che si dimetta o comunque cessi dall'incarico.
4. Anche in deroga a quanto previsto nella convenzione arbitrale, se la domanda è proposta da più parti o contro più parti, il Presidente della Camera nomina tutti i componenti dell'organo arbitrale, designando l'arbitro unico ovvero i componenti del Collegio arbitrale secondo le previsioni del comma 1 del presente articolo. Tuttavia, se debba essere nominato un collegio arbitrale e le parti si raggruppano inizialmente in due sole unità, nominando ciascuna unità un arbitro come se la controversia avesse due sole parti, il Presidente della Camera nomina il solo Presidente del Collegio arbitrale.



**REGOLAMENTO DI ARBITRATO PER LA RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE RELATIVE
ALL'ATTIVITÀ DI AGENTE DI CALCIATORI,**

approvato dal Consiglio Nazionale del CONI nella riunione del 26 giugno 2007 e
pubblicato sul C.U. FIGC n. 1/A del 9 luglio 2007 e sul sito web: www.figc.it

5. La Segreteria della Camera comunicherà senza ritardo alle parti dell'arbitrato la intervenuta nomina dell'organo arbitrale.

Art. 10. Accettazione e dichiarazione di indipendenza degli arbitri

1. Ciascun arbitro, ricevuta dalla Segreteria della Camera comunicazione dell'incarico, deve trasmettere alla Segreteria senza indugio, e comunque entro tre (3) giorni dalla notizia dello stesso, la propria accettazione formale. Nella dichiarazione di accettazione ciascun arbitro deve assumere l'obbligo di riservatezza indicato all'art. 18 del presente Regolamento.
2. Unitamente all'accettazione, e quale condizione di efficacia della stessa, ciascun arbitro deve produrre una dichiarazione attestante l'esistenza delle condizioni per lo svolgimento dell'incarico con imparzialità e indipendenza rispetto alle parti e con l'osservanza dei principi deontologici, secondo quanto previsto dall'art. 14 del Regolamento della Camera. Tale dichiarazione viene comunicata alle parti, a cura della Segreteria della Camera.
3. In ogni caso, nel corso del procedimento e fino al deposito del lodo ciascun arbitro è tenuto a comunicare alla Camera ogni sopravvenuta circostanza che possa costituire motivo di incompatibilità alla prosecuzione dell'incarico.
4. Alla designazione di un nuovo arbitro o di un nuovo Presidente del Collegio in caso di mancata o inefficace accettazione, si provvede entro tre (3) giorni a cura del Presidente della Camera.

Art. 11. Ricusazione e sostituzione degli arbitri

1. La parte può ricusare un arbitro nei casi previsti dall'art. 815 del Codice di procedura civile, o per l'assenza delle condizioni di cui all'art. 10 che precede ed all'art. 14 del Regolamento della Camera.
2. La richiesta di ricusazione deve essere motivata ed è proposta mediante ricorso al Presidente della Camera entro due (2) giorni dalla comunicazione della dichiarazione di cui all'art. 9 comma 2 che precede, o dalla sopravvenuta conoscenza della causa di ricusazione.



**REGOLAMENTO DI ARBITRATO PER LA RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE RELATIVE
ALL'ATTIVITÀ DI AGENTE DI CALCIATORI,**

approvato dal Consiglio Nazionale del CONI nella riunione del 26 giugno 2007 e
pubblicato sul C.U. FIGC n. 1/A del 9 luglio 2007 e sul sito web: www.figc.it

3. Sulla richiesta di ricusazione, sentito l'arbitro, decide in via definitiva e senza ritardo il Presidente della Camera con provvedimento motivato.
4. Il Presidente della Camera può rimuovere l'arbitro anche d'ufficio quando ricorrano gli estremi per la ricusazione.
5. Ciascun arbitro, nel corso del procedimento, può rinunciare al suo incarico per gravi motivi o per incompatibilità sopravvenuta ai sensi dell'art. 9 del presente Regolamento, dandone comunicazione scritta al Presidente della Camera.
6. Nelle ipotesi di comportamento ostruzionistico dell'arbitro, quali inerzia, ingiustificato ritardo o negligenza nell'espletamento delle proprie funzioni, il Presidente della Camera provvede a rimuoverlo ed è abilitato a sostituirlo.
7. Nelle ipotesi di decesso o di sopravvenuta incapacità l'arbitro è sostituito senza ritardo con provvedimento del Presidente della Camera.
8. In ogni ipotesi di sostituzione prevista dal presente articolo, il Presidente della Camera decide sulla nomina del nuovo arbitro e determina l'eventuale compenso spettante all'arbitro sostituito, tenendo conto dell'attività effettivamente svolta e dei motivi della sostituzione.

Art. 12. Regole di procedura

1. Le regole applicabili alla procedura arbitrale sono quelle contenute nel presente Regolamento; nel silenzio del Regolamento, sono quelle determinate dagli arbitri, rispettando in ogni caso il principio del contraddittorio.
2. Il Collegio arbitrale, ricevuti gli atti delle parti, senza ritardo e consultandosi anche solo telefonicamente:
 - (a) provvede sulle istanze istruttorie;
 - (b) nomina uno o più consulenti tecnici d'ufficio e ne determina la missione, fissando il termine e le modalità per la presentazione della relazione, nonché, eventualmente, per la presentazione di osservazioni delle parti e dei loro consulenti;
 - (c) chiede eventuali chiarimenti ed informazioni alle autorità sportive;
 - (d) fissa la data della udienza e provvede a convocare le parti;



**REGOLAMENTO DI ARBITRATO PER LA RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE RELATIVE
ALL'ATTIVITÀ DI AGENTE DI CALCIATORI,**

approvato dal Consiglio Nazionale del CONI nella riunione del 26 giugno 2007 e
pubblicato sul C.U. FIGC n. 1/A del 9 luglio 2007 e sul sito web: www.figc.it

- (e) detta ogni altro opportuno provvedimento relativo allo svolgimento dell'arbitrato.

I provvedimenti di cui al presente comma, deliberati dal Collegio arbitrale, possono essere sottoscritti e comunicati alle parti anche solo dal Presidente del Collegio.

3. La prova per testimoni deve essere dedotta mediante l'indicazione delle persone da interrogare e delle circostanze oggetto della testimonianza, senza necessità di articolazione specifica in separati capitoli di prova. In caso di ammissione di prove testimoniali è onere delle parti interessate assicurare la presenza dei testi nel giorno e nel luogo fissato per la loro audizione. L'assenza del teste comporta l'impossibilità di sentirlo successivamente salvo che, su richiesta della parte interessata, il Collegio arbitrale acconsenta. La richiesta deve essere proposta entro il giorno fissato per l'audizione.
4. Al consulente tecnico d'ufficio si applicano, in quanto compatibili, le norme previste nell'art. 10 e nell'art. 11 del presente Regolamento in tema di accettazione, ricusazione e sostituzione dell'arbitro.

Art. 13. Udienze e verbali

1. All'udienza le parti presentano le testimonianze dichiarate ammissibili dal Collegio arbitrale e svolgono verbalmente le proprie difese, anche in relazione alle risultanze della consulenza tecnica d'ufficio eventualmente disposta dal Collegio arbitrale. I testimoni sono interrogati e contro-interrogati dalle parti. Il Collegio ha la facoltà di porre, anche d'ufficio, le domande che ritiene opportune.
2. Le parti possono comparire alle udienze in proprio o attraverso procuratori, ed essere assistite da difensori ovvero da consulenti tecnici di parte.
3. Se la parte non si presenta senza dare valida giustificazione l'organo arbitrale procede dopo aver constatato che la convocazione è stata regolarmente comunicata. In caso contrario provvede alla riconvocazione.
4. Di ogni udienza viene redatto verbale sommario sottoscritto dall'organo arbitrale; la Segreteria fornisce copia dei verbali alle parti che ne facciano richiesta e dà comunicazione di ogni atto del procedimento.



**REGOLAMENTO DI ARBITRATO PER LA RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE RELATIVE
ALL'ATTIVITÀ DI AGENTE DI CALCIATORI,**

approvato dal Consiglio Nazionale del CONI nella riunione del 26 giugno 2007 e
pubblicato sul C.U. FIGC n. 1/A del 9 luglio 2007 e sul sito web: www.figc.it

Art. 14. Deliberazione, contenuto e sottoscrizione del lodo

1. Il Collegio pronuncia il lodo entro duecentoquaranta (240) giorni dalla accettazione della nomina. Se l'accettazione non è avvenuta contemporaneamente da parte di tutti gli arbitri, il termine decorre dall'ultima accettazione. Le parti, d'accordo, possono comunque consentire con atto scritto la proroga del termine di pronuncia del lodo.
2. Il lodo è deliberato dall'organo arbitrale con la partecipazione di tutti gli arbitri e a maggioranza di voti; è redatto per iscritto in tanti originali quante sono le parti più uno da depositare presso la Segreteria della Camera.
3. I componenti del Collegio arbitrale prima del deposito possono sottoscrivere il lodo in luoghi e tempi diversi. Ogni arbitro deve indicare il luogo e la data in cui la firma è stata apposta. Le sottoscrizioni dei componenti del Collegio arbitrale possono risultare da esemplari diversi del lodo, purché dichiarati tra loro conformi dalla Segreteria.
4. Il lodo ha efficacia vincolante tra le parti dalla data dell'ultima sottoscrizione.
5. Il lodo deve essere in ogni caso sottoscritto da almeno la maggioranza del Collegio arbitrale. In caso di lodo sottoscritto solo dalla maggioranza del Collegio arbitrale, deve essere espressamente dichiarato che la deliberazione è avvenuta con la partecipazione di tutti gli arbitri e che i componenti in minoranza non hanno voluto o potuto sottoscriverlo.
6. Il termine di cui al precedente comma 1 è sospeso quando è proposta istanza di ricusazione, fino alla pronuncia su di essa e quando occorre procedere alla sostituzione di un arbitro.
7. Nel lodo, il Collegio arbitrale indica, secondo il principio di soccombenza, la parte o le parti tenute al pagamento degli onorari e delle spese di procedimento, delle spese di difesa e dei diritti amministrativi. Stabilisce inoltre in quale proporzione i predetti importi debbano essere ripartiti fra le parti stesse.
8. In nessun caso il lodo può essere considerato un atto della Camera o del CONI.



**REGOLAMENTO DI ARBITRATO PER LA RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE RELATIVE
ALL'ATTIVITÀ DI AGENTE DI CALCIATORI,**

approvato dal Consiglio Nazionale del CONI nella riunione del 26 giugno 2007 e
pubblicato sul C.U. FIGC n. 1/A del 9 luglio 2007 e sul sito web: www.figc.it

Art. 15. Onorari e spese di procedimento

1. Gli onorari e le spese di procedimento sono liquidati dalla Camera, prima del deposito del lodo, nell'ambito dei limiti fissati dalla Tabella allegata al presente Regolamento, tenendo conto del tempo occorso, della complessità della controversia e della capacità finanziaria delle parti.
2. Il provvedimento di liquidazione disposto dalla Camera è comunicato all'organo arbitrale, che lo menziona nella decisione sulle spese menzionata nel lodo. La liquidazione disposta dalla Camera non pregiudica la decisione dell'organo arbitrale in ordine alla ripartizione dell'onere delle spese tra le parti.
3. Gli onorari per il collegio arbitrale sono ripartiti nella misura del quaranta per cento per il presidente del collegio e del trenta per cento per gli altri arbitri, mentre il rimborso delle spese è attribuito all'arbitro che le ha effettivamente sopportate.
4. Se il procedimento arbitrale si chiude senza emissione del lodo, la Camera determina, con riferimento all'attività svolta, gli onorari e le spese di procedimento.

Art. 16. Versamenti anticipati e finali. Mancato pagamento

1. Dopo il deposito della istanza di arbitrato e della risposta della parte convenuta, il Presidente della Camera richiede alle parti un congruo fondo iniziale e fissa il termine per i relativi versamenti.
2. Il Presidente della Camera può richiedere alle parti successive integrazioni in relazione all'attività svolta ovvero in caso di variazione del valore della controversia e fissa il termine per i versamenti.
3. Il Presidente della Camera richiede il saldo delle spese di procedimento a seguito della liquidazione finale disposta dalla Camera e prima del deposito del lodo, fissando i termini per i versamenti.
4. Gli importi previsti dai commi 1, 2 e 3 sono richiesti a tutte le parti in eguale misura.
5. Ai fini della richiesta dei versamenti, il Presidente della Camera può considerare più parti come una sola, tenuto conto delle modalità di



**REGOLAMENTO DI ARBITRATO PER LA RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE RELATIVE
ALL'ATTIVITÀ DI AGENTE DI CALCIATORI,**

approvato dal Consiglio Nazionale del CONI nella riunione del 26 giugno 2007 e
pubblicato sul C.U. FIGC n. 1/A del 9 luglio 2007 e sul sito web: www.figc.it

composizione dell'organo arbitrale o della omogeneità degli interessi delle parti.

6. Se una parte non versa l'importo richiesto, il Presidente della Camera può richiederlo all'altra parte e fissare un termine per il pagamento.
7. In ogni caso di mancato pagamento entro il termine fissato, il Presidente della Camera può sospendere il procedimento, anche limitatamente alla domanda per la quale vi è inadempimento. La sospensione è revocata dal Presidente della Camera, verificato l'adempimento.
8. Decorsi sessanta giorni dalla comunicazione del provvedimento di sospensione previsto dal comma 7 senza che il versamento sia eseguito, la Camera può dichiarare l'estinzione del procedimento, anche limitatamente alla domanda per la quale vi è inadempimento.

Art. 17. Esecuzione del lodo

1. Le parti sono tenute a porre spontaneamente in esecuzione le decisioni dell'organo arbitrale entro trenta (30) giorni dalla comunicazione del lodo, informando tempestivamente dell'adempimento la Segreteria della Camera.
2. In difetto di adempimento spontaneo e su istanza della parte interessata, la Camera trasmette gli atti al competente organo competente per la promozione di azione disciplinare nei confronti del tesserato o dell'agente.

Art. 18. Obbligo di riservatezza

1. I componenti della Camera, il Segretario, il personale della Segreteria, gli arbitri e i segretari eventualmente nominati, i consulenti tecnici e le parti sono obbligati a mantenere riservata qualsiasi notizia o informazione inerente agli argomenti trattati e alle procedure previste dal presente Regolamento.



**REGOLAMENTO DI ARBITRATO PER LA RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE RELATIVE
ALL'ATTIVITÀ DI AGENTE DI CALCIATORI,**

approvato dal Consiglio Nazionale del CONI nella riunione del 26 giugno 2007 e
pubblicato sul C.U. FIGC n. 1/A del 9 luglio 2007 e sul sito web: www.figc.it

Art. 19. Regolamento della Camera

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni stabilite nel Regolamento della Camera.

Art. 20. Entrata in vigore

1. Le norme di procedura contenute nel presente Regolamento entrano in vigore con l'approvazione da parte del Consiglio Nazionale del CONI ai sensi dell'art. 1, comma 3 della legge 31 gennaio 1992, n. 138 e si applicano a tutte le procedure per le quali sia presentata istanza successivamente a tale data.



**REGOLAMENTO DI ARBITRATO PER LA RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE
RELATIVE ALL'ATTIVITÀ DI AGENTE DI CALCIATORI,**
 approvato dal Consiglio Nazionale del CONI nella riunione del 26 giugno 2007 e
 pubblicato sul C.U. FIGC n. 1/A del 9 luglio 2007 e sul sito web: www.figc.it
TABELLA DEI DIRITTI, ONORARI E SPESE
PER LA RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE RELATIVE
ALL'ATTIVITÀ DI AGENTE DI CALCIATORI

1. Diritti amministrativi da versare al CONI per ogni procedimento arbitrale a carico di ciascuna parte

Euro 2.000

2. Onorari da corrispondere all'organo arbitrale per ogni procedimento affidatogli:

- a carico delle parti secondo la ripartizione fissata dall'organo arbitrale, fermo restando, comunque, il vincolo di solidarietà:

VALORE DELLA CONTROVERSIA		ONORARI ARBITRO UNICO	ONORARI COLLEGIO ARBITRALE
		Min Max	Min Max
Fino a 15.000		600 - 1.800	-
15.001	50.000	-	1.800 - 6.000
50.001	100.000	-	6.000 - 12.000
100.001	250.000	-	12.000 - 25.000
250.001	500.000	-	25.000 - 50.000
500.001	1.000.000	-	50.000 - 75.000
1.000.001	2.500.000	-	75.000 - 120.000
2.500.001	5.000.000	-	120.000 - 180.000
5.000.001	10.000.000	-	180.000 - 250.000
10.000.001	25.000.000	-	250.000 - 320.000
Oltre 25.000.000		-	320.000 +0,12% sull'eccedenza di 25.000.000

3. Spese a carico delle parti da corrispondere in aggiunta agli onorari:

- all'organo arbitrale:
 - a) spese necessarie e documentate, sostenute dagli arbitri ai fini dell'arbitrato;
 - b) spese generali pari al 12,5% degli onorari;
- al CONI:



**REGOLAMENTO DI ARBITRATO PER LA RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE
RELATIVE ALL'ATTIVITÀ DI AGENTE DI CALCIATORI,**

approvato dal Consiglio Nazionale del CONI nella riunione del 26 giugno 2007 e
pubblicato sul C.U. FIGC n. 1/A del 9 luglio 2007 e sul sito web: www.figc.it

a) spese particolari richieste per l'organizzazione del procedimento.

4. Oneri di legge da corrispondere ai componenti degli organi arbitrali:

- se soggettivamente dovuti, agli onorari e alle spese vanno aggiunti gli importi relativi alla Cassa di previdenza e assistenza professionale e all'IVA.

CON RIFERIMENTO ALLA TABELLA DEI DIRITTI, ONORARI E SPESE PER LA CAMERA DI CONCILIAZIONE E ARBITRATO PER LO SPORT, LE SOMME DA CORRISPONDERE DEVONO ESSERE VERSATE PRESSO: BANCA NAZIONALE DEL LAVORO - AGENZIA 6309 C/C 200559 - CONI ATTESA REVERSALE - COD. ABI 01005 - COD. CAB. 03309 CAUSALE DEL VERSAMENTO: "DIRITTI AMMINISTRATIVI CAMERA C.A. SPORT - CONI"

